

BGer 2C 169/2023 vom 28. März 2023

Bundesgericht, 2023-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_169_2023

FR: TF 2C 169/2023 du 28 mars 2023

IT: TF 2C 169/2023 del 28 marzo 2023

Regeste

Permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e richiami) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ricevibilità del gravame, pena la sua inammissibilità (DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii).

E. 2.1

Ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 e 5 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto rispettivamente contro le deroghe alle condizioni di ammissioni.

E. 2.2

Il ricorrente non contesta, anzi in proposito concorda con il Tribunale cantonale amministrativo, che non può vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù dell'ALC (vedasi consid. 3 della sentenza impugnata, qui condiviso). L'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico da questo profilo non risultando peraltro manifesta, la questione non va ulteriormente esaminata.

E. 2.3

Gli artt. 20 OLCP e 30 cpv. 1 lett. b LStrI disciplinano il rilascio di permessi per motivi gravi rispettivamente per casi personali particolarmente gravi e regolamentano deroghe alle condizioni d'ammissione (attraverso il riconoscimento di un caso di rigore). Nella misura in cui il ricorrente si richiama a questi disposti, l'inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico, come illustrato in precedenza, è manifestamente prevista dall'art. 83 lett. c n. 5 LTF.

E. 2.4

Il ricorrente, facendo valere che dal mese di gennaio 2021 convive con la compagna, cittadina svizzera, ne deduce che la loro lunga relazione legittima il richiamo all' art. 8 CEDU per ottenere un permesso di dimora. Sennonché su questo aspetto egli non dimostra e ancora meno prova (art. 42 cpv. 2 LTF) - i documenti prodotti in questa sede essendo inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2) -

che le condizioni previste dalla prassi per potere invocare questa norma (vedasi DTF 144 I 266 consid. 2.5, ove viene precisato che deve trattarsi di una relazione stabile e di lunga durata) siano in concreto soddisfatte. Anche in proposito le condizioni per un'entrata nel merito non sono adempiute.

E. 2.5

Infine, per quanto riguarda un eventuale richiamo all' art. 8 CEDU dal profilo della tutela della vita privata, negato dalla Corte cantonale, va rilevato che il ricorso non contiene nessuna motivazione in proposito, di modo che, già solo per questo motivo, esso si rivela inammissibile (combinati artt. 106 cpv. 2 e 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

E. 2.6

La via del ricorso in materia di diritto pubblico non è di conseguenza data.

E. 3

Rimane quindi da verificare se sia aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

E. 3.1

Anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, col quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia adempiute.

E. 3.2

In relazione al rilascio di un permesso di dimora, il ricorrente non ha infatti dimostrato l'esistenza di alcun diritto al soggiorno in Svizzera (cfr. supra consid. 2), di modo che non gli si può neanche conoscere un interesse giuridicamente protetto giusta l' art. 115 lett. b LTF (DTF 133 I 185 ; sentenza 2C_767/2022 del 18 ottobre 2022 consid. 2.1.1).

E. 3.3

Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, egli può nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2), ciò che tuttavia non è stato fatto in concreto. Anche in proposito l'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 4

Per quanto precede, sia quale ricorso in materia di diritto pubblico che quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame risulta manifestamente inammissibile e va pertanto evaso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 5

La richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo spese, intesa come implicita istanza di assistenza giudiziaria, non può essere accolta, in quanto il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, fissate tenendo conto della situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza e vanno poste a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del

Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Losanna, 28 marzo 2023 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La
Presidente: F. Aubry Girardin La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.